

TI_GERICHTE 14.2005.92 vom 27. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2005.92

FR: TI_GERICHTE 14.2005.92 du 27 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 14.2005.92 del 27 ottobre 2005

Regeste

Riconoscimento di un fallimento dichiarato all'estero contro un'eredità giacente.

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).

E. 1.1

Di conseguenza, la procedura di liquidazione fallimentare dell'IS 1 decretata il 3 maggio 2005 dall'Amtsgericht di _____ (inc. 4 IN 46/05) è riconosciuta in Svizzera.

E. 1.2

Gli atti sono trasmessi all'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dell'eredità situati in Svizzera.

E. 1.3

Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalla Massa fallimentare, nella misura richiesta dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di _____. 2. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul FUSC e sul FUC. 3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- per la presente decisione e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della Massa fallimentare. 4. Intimazione all'avv. dott. RA 1, _____.

Comunicazione a: – Ufficio esecuzione e fallimenti di _____; – Ufficio del registro fondiario, _____; – Ufficio del registro di commercio, _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il segretario

E. 2

Visto che le figlie del defunto IS 1 hanno rinunciato all'eredità (doc. 2 e 3) e poiché la curatrice ha presentato lei stessa l'istanza che ha portato alla dichiarazione del fallimento in oggetto (cfr. doc. 5) e non si è opposta alla sentenza di cui si chiede ora il riconoscimento (cfr. doc. 6), questa Camera ha rinunciato a citare le parti all'udienza prevista all'art. 362

CPC (per il rinvio dell'art. 513 cpv. 2 CPC).

E. 3

Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).

E. 3.1

Tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo applicabile a i fallimenti, concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D'altronde, _____ (Land di Reno Nord-Westfalia) non fa parte degli Stati (Corona di Württemberg, Reami di Baviera e Sassonia) che hanno, nella prima parte dell'Ottocento, concluso con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati tuttora in vigore (cfr. Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 71, 76 e 81).

E. 3.2

Secondo la dottrina, l'art. 166 LDIP è anche applicabile al riconoscimento in Svizzera dei decreti di liquidazione in via di fallimento delle successioni oberate emanati nello Stato straniero dell'ultimo domicilio del de cuius (cfr. Staehelin , Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG] , Basilea et al. 1989, p. 47; Berti/ S chnyder , Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 12 ad art. 166 LDIP). Dal doc. 1 risulta evidente che la procedura di liquidazione ("Insolvenzverfahren") sia stata decretata a causa del sovrindebitamento della successione di IS 1 ("Der Nachlass ist überschuldet") e concerne tutti i beni della successione. Si tratta pertanto dell'equivalente della liquidazione in via di fallimento senza preventiva esecuzione di un eredità oberata regolata dal diritto svizzero agli art. 597 CC e 193 cpv. 1 n. 2 LEF, donde l'applicabilità degli art. 166 ss. LDIP.

E. 4

Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che: 1) vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino); 2) il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito; 3) l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento; 4) all'istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero; 5) detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; 6) non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese; 7) lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

E. 4.1

In concreto, il primo presupposto è dato, visto che dallo scritto 22 giugno 2005 di _____ (doc. 7), si evince che presso questo istituto bancario sono aperti due conti a nome del defunto, ossia un conto corrente con un saldo attivo di € 2'363,54 e un deposito

titoli, stimati in fr. 79'159,15 (valuta 17 giugno 2005).

E. 4.2

Dalle sentenza di cui è chiesta la delibazione (doc. 1) risulta che il defunto ha avuto il suo ultimo domicilio in Germania, e meglio a _____. Il Tribunale (Amtsgericht) di _____ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per ordinare la liquidazione fallimentare dell'eredità giacente (cfr. supra ad 3.2).

E. 4.3

L'istante è stato regolarmente nominato amministratore del fallimento (cfr. doc. 1) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera.

E. 4.4

La sentenza è stata prodotta in copia (non è firmata dal giudice che l'ha resa), ma la sua conformità all'originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 1° giugno 2005 dalla segretaria superiore del Tribunale di _____ (doc. 1, p. 2). Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell'art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che "l'autenticazione dev'essere fatta dall'autorità giudicante" (FF 1983 I 306). D'altronde, secondo l'art. 1 cpv. 1 del Trattato del 14 febbraio 1907 fra la Svizzera e l'Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici (RS 0.172.031.36), gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell'altra Parte, purché siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale, ciò che vale pure per gli atti firmati dal cancelliere del tribunale (art. 1 cpv. 2).

E. 4.5

La sentenza da delibare è cresciuta in giudicato (cfr. timbro e firma della segretaria superiore del Tribunale di _____ apposti il 12 agosto 2005 sulla prima pagina della sentenza, doc. 1; cfr. pure lo scritto 5 agosto 2005 del Tribunale all'avv. RA 1, doc. 6 i.f.).

E. 4.6

Poiché l'eredità giacente è rappresentata dalla sua curatrice, la quale ha lei stessa chiesto l'apertura della liquidazione fallimentare, la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento non è contumaciale, sicché l'art. 29 cpv. 1 lett. c. non trova applicazione. Non appaiono peraltro dati motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 27 LDIP.

E. 4.7

È garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11a ad art. 166).

E. 5

Essendo realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza 3 maggio 2005 del Tribunale di _____, l'istanza è da accogliere. Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international

konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Per i quali motivi, richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC; decreta 1. L'istanza di delibazione 26 agosto 2005 dell'avv. dott. RA 1 è accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.